



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 25 Del 02-03-2019

Oggetto: Atto di indirizzo per l'affidamento dell' incarico legale per il recupero del possesso delle strutture abitative di emergenza e accertamenti in materia di irreperibilità.

L'anno duemiladiciannove il giorno due del mese di marzo alle ore 10:16, nella SEDE MUNICIPALE, si è riunito l'Organo deliberante la GIUNTA COMUNALE.

Proceduto all'appello nominale risultano:

PETRUCCI ALEANDRO	SINDACO	P
FRANCHI MICHELE	VICE SINDACO	P
ONESI SANDRO	ASSESSORE	P

Totali componenti n.3 presenti n. 3 assenti n. 0.

Presiede il sig. PETRUCCI ALEANDRO in qualità di SINDACO, il quale constatato il numero legale degli intervenuti, per la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

Assiste quale segretario la Dr.ssa Camastra Serafina.

LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Atto di indirizzo per l'affidamento dell'incarico legale per il recupero del possesso delle strutture abitative di emergenza e accertamenti in materia di irreperibilità.

PREMESSO CHE:

-i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria sono stati colpiti a partire dal giorno 24 agosto 2016 da un terremoto di magnitudo 6.0 e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

-a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e del 30 ottobre 2016, il Comune di Arquata del Tronto è uno dei Comuni più devastati dal sisma;

-che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti e sfollati e gravemente danneggiato il patrimonio pubblico e privato;

-la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 e ss.mm., con la quale è stato dichiarato, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

-con la legge finanziaria del 2019 (legge 145 del 30 dicembre 2018) lo stato di emergenza è stato attualmente prorogato al 31.12.2019;

DATO ATTO:

- che l'ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 394 del 19/09/2016 ha previsto la possibilità di richiedere l'assegnazione di strutture abitative di emergenza (S.A.E.) per i soggetti la cui abitazione principale risulta in zona rossa o inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo E o F (questi ultimi qualora non di rapida soluzione);

- che l'ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n.394 del 19 settembre 2016 individua le Regioni quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (SAE) di cui all'accordo quadro approvato con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016;

DATO ATTO:

-che avvalendosi di una apposita commissione, nella prima fase di emergenza, le Sae sono state assegnate con provvedimento del Sindaco ai soli nuclei familiari residenti prima del 24 agosto 2016;

-che, dovendo essere concluse le istruttorie di alcune domande pervenute successivamente alla data del 1° dicembre 2016, con determina del Segretario Comunale n. 3 dell'11.01.2018 veniva nominato il geom. Mauro Fiori quale responsabile del procedimento;

-con delibera di Giunta Comunale n.11 del 15 gennaio 2018 si deliberava tra l'altro di approvare i criteri per l'assegnazione in uso provvisorio e decadenza dalla concessione di strutture abitative di emergenza;

-ai sensi dei criteri deliberati costituisce motivo di revoca dell'assegnazione: *“la mancata occupazione della S.A.E. (mancato ritiro delle chiavi dell'alloggio, mancata attivazione delle utenze, etc..) senza giustificato motivo per tre mesi dall'assegnazione o nei confronti di chi abbia conseguito l'assegnazione in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione o per gravi motivi di ordine pubblico, assegnando un termine per il rilascio dell'alloggio non superiore a mesi tre...”*;

-peraltro, la concessione potrà essere dichiarata decaduta, con motivato provvedimento dell'ente, nei confronti di chi:

1.abbia ceduto a terzi, in tutto o in parte, l'alloggio;

2.non abiti stabilmente l'alloggio assegnato senza espressa autorizzazione rilasciata dall'ente per gravi motivi familiari, di salute o di lavoro;

3.abbia mutato la destinazione d'uso dell'alloggio o delle relative pertinenze;

4.abbia usato l'alloggio o le sue pertinenze per attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari;

5.abbia perduto i requisiti per l'accesso;

6.abbia compiuto ripetute violazioni delle norme per l'uso dell'alloggio o degli obblighi previsti dal presente regolamento.

Considerato che:

-con ordinanza sindacale si è proceduto all'occupazione d'urgenza finalizzata all'esproprio dei beni immobili per pubblica utilità delle aree necessarie alla realizzazione delle strutture abitative di emergenza;

-è in corso il procedimento di espropriazione definitiva degli immobili su cui sono state realizzate le SAE;

- che ai sensi della predetta ordinanza 394 del 19/09/2016 l'attività di ricognizione e quantificazione del fabbisogno delle Sae realizzate dalla Protezione civile e dalla Regione Marche, in qualità di soggetto attuatore, è stata affidata all'Ente;

-che al fine della quantificazione del fabbisogno l'Ente ha curato l'istruttoria relativa alla verifica dei requisiti per l'assegnazione delle Sae, nonché l'assegnazione in uso provvisorio e temporaneo delle SAE e l'eventuale decadenza

-ai sensi dell'art. 1 comma 750 della L.205/2017 (legge di bilancio 2018) *“I comuni sono responsabili del mantenimento dell'efficienza delle strutture da utilizzare per esigenze future di protezione civile o per lo sviluppo socioeconomico del territorio”*.

-che con nota del 28.12.2018 il Dipartimento di Protezione Civile ha chiarito che la gestione della manutenzione straordinaria e delle segnalazioni relative all'attivazione della garanzia è a carico dell'Ente territoriale;

Tenuto conto:

-**che** con determina del Responsabile del procedimento n. 87 dell'11 giugno 2018 veniva approvata la Graduatoria Sae dei richiedenti in possesso dei requisiti per l'assegnazione in uso provvisorio e temporaneo delle soluzioni abitative di emergenza;

- che le ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.388 del - 26 agosto 2016, n. 394 del 19 settembre 2016, n.408 del 15 novembre 2016 e le circolari del Dipartimento Protezione Civile del 9 settembre 2016, del 17 ottobre 2016 e del 15 dicembre 2017 hanno previsto che i Sindaci sono tenuti a controllare, anche a campione, la veridicità delle autocertificazioni tese e che i controlli devono essere reiterati con cadenza periodica, per verificare la permanenza in capo ai percipienti dei requisiti;

-che ai sensi della circolare del Dipartimento di protezione civile del 15/12/2017 gli enti sono tenuti a controllare eventuali abusi o irregolarità nell'utilizzo delle SAE;

- che a seguito dei controlli e dei rapporti degli agenti di Polizia locale, depositati in atti, risulta che alcuni assegnatari non hanno mai risieduto e occupato le SAE assegnate, mentre in altri casi le SAE sono state utilizzate dagli assegnatari esclusivamente durante il periodo estivo;

-che la mancata occupazione delle SAE assegnata dimostra inequivocabilmente la mancata sussistenza dell'esigenza abitativa degli assegnatari;

-che, pertanto, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento e della mancanza di idonee giustificazioni il Responsabile del procedimento Geom. Mauro Fiori notificava a:

- 1) R.E., prot. 10062 del 9.10.2018, il provvedimento di decadenza dell'assegnazione e diffida al rilascio e consegna della struttura abitativa di emergenza;
- 2) D.C. L., prot. 13093 del 19.12.2018, il provvedimento di revoca e decadenza dell'assegnazione e diffida al rilascio e consegna della struttura abitativa di emergenza;
- 3) F.G., prot. 1217 del 30.1.2019, il provvedimento di decadenza dell'assegnazione e diffida al rilascio e consegna della struttura abitativa di emergenza;

- che, a seguito degli omessi rilasci delle SAE assegnate è indispensabile procedere al recupero coattivo delle Strutture abitative di emergenza al fine di procedere all'assegnazione delle stesse ai richiedenti in possesso dei requisiti per l'assegnazione e concessione in uso provvisorio e temporaneo di strutture abitative di emergenza di cui alla graduatoria approvata con determina del Responsabile del procedimento n. 87 dell'11 giugno 2018;

PUNTUALIZZATO che:

-le strutture abitative di emergenza non costituiscono beni demaniali data l'elencazione tassativa dell'art. 822, nè beni del patrimonio indisponibile in quanto secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione "Affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili, in quanto destinati a un pubblico servizio ai sensi dell'art. 826, comma 3, c.c., deve sussistere il doppio requisito (soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto

amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio) e dell'effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio; in difetto di tali condizioni e della conseguente ascrivibilità del bene al patrimonio indisponibile, la cessione in godimento del bene medesimo in favore di privati non può essere ricondotta a un rapporto di concessione amministrativa, ma, inerendo a un bene facente parte del patrimonio disponibile, al di là del "nomen iuris" che le parti contraenti abbiano inteso dare al rapporto, essa viene a inquadrarsi nello schema privatistico della locazione, con la conseguente devoluzione della cognizione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario. (Cass. Civ. Sez. Unite 6019 del 25 marzo 2016);

- nel caso specie, la pubblica amministrazione in qualità di possessore dei beni sino alla definitiva espropriazione degli immobili su cui sono state realizzate le Sae non può adottare provvedimenti autoritativi (ordinanze) riconducibili all'esercizio della potestà di autotutela esecutiva;

-peraltro, non è applicabile nel caso di specie la contravvenzione prevista dall'art. 650 c.p. dato che la condotta incriminata consiste nell'**inadempimento** di uno specifico provvedimento, adottato per ragioni di giustizia, sicurezza, ordine pubblico ed igiene;

Vista altresì la necessità di fornire altresì agli enti preposti a svolgere le funzioni di P.G. informazioni e documenti inerenti i procedimenti di recupero coattivo dei beni assegnati, nonché l'avvio del procedimento di irreperibilità;

Richiamate le linee guida n. 12 dell'Anac in merito all'affidamento dei servizi legali per cui:

-l'affidamento rientra nella fattispecie prevista dall'art. 17 comma 1 lett. d) del Codice dei Contratti Pubblici, e pertanto si configura la tipologia del contratto d'opera intellettuale di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile consistendo nella trattazione della singola controversia o questione;

-il Comune di Arquata del Tronto non ha istituito, all'interno della sua struttura organizzativa, un ufficio legale e non dispone delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni, per cui si rende necessaria l'affidamento di un incarico legale;

-l'art. 17 del D.lgs n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii;

-la suddetta norma va coordinata con l'art.4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...";

Puntualizzato che:

- l'Ente non dispone di un proprio elenco di operatori qualificati a cui affidare incarichi legali;

-in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale "sotto soglia", purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/2016, previa valutazione comparativa di due o più preventivi;

Considerato altresì che:

- il mancato recupero delle SAE non occupate esporrebbe l'Ente ad eventuali responsabilità contabili e risarcitorie stante l'interesse pubblico di procedere alla tempestiva riassegnazione delle stesse ai richiedenti utilmente collocati nella graduatoria ed in attesa di una struttura abitativa di emergenza;

-il particolare rilievo giuridico delle questioni controverse esige la necessità dell'Ente di affidarsi alla difesa tecnica di un legale di comprovata esperienza professionale in materia;

Sottolineato altresì che la complementarietà delle controversie, poiché attinenti alla stessa materia, impone in base al principio di economicità l'affidamento congiunto ad un unico professionista;

Vista, peraltro, la necessità, alla luce delle risultanze degli accertamenti della polizia municipale, depositati agli atti, di accertare altresì i presupposti per l'attivazione del procedimento di irreperibilità nei confronti dei sigg. R.E., D.C.L. e F.G;

Visti

- il D.L. n. 189 del 17 ottobre 2016 recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 convertito in legge, con modificazioni, L. n. 229 del 15 dicembre 2016;

-le ODCPC n.388/2018, n. 394/2016, n.408/2016 recanti Ulteriori interventi - urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016;

Considerato che sulla presente proposta sono stati acquisiti il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell'ufficio Tecnico ed il visto di conformità dell'azione amministrativa del Segretario Comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) **DI FORNIRE** per tutte le motivazioni in premessa che qui s'intendono integralmente richiamate, i seguenti indirizzi per recuperare il possesso delle SAE non occupate al fine di procedere all'assegnazione delle stesse ai richiedenti in possesso dei requisiti per l'assegnazione e concessione in uso provvisorio e temporaneo di strutture abitative di emergenza di cui alla graduatoria, approvata con determina del Responsabile del procedimento n. 87 dell'11 giugno 2018;
- 2) **DI DARE MANDATO** al Responsabile del procedimento Geom. Mauro Fiori di procedere all'affidamento dell'incarico legale ad un unico professionista considerata la complementarietà delle controversie e previa valutazione comparativa di due o più preventivi, per il recupero del possesso della Sae assegnate ai sigg. R.E., D.C.L. e F.G;
- 3) **DI DARE MANDATO** al Responsabile del procedimento Geom. Mauro Fiori di richiedere, prima del formale affidamento dell'incarico legale, preventivo parere alla Protezione Civile Nazionale e Regionale anche al fine del riconoscimento delle spese legali;
- 4) **DI DEMANDARE** al Sindaco la sottoscrizione della procura al legale incaricato;
- 5) **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Servizio di Amministrazione Generale, alla luce delle risultanze degli accertamenti della polizia municipale, di accertare i presupposti per l'attivazione del procedimento di irreperibilità nei confronti dei sigg. R.E., D.C. L. e F.G.;

- 6) **DI DICHIARARE** con separata e successiva votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma del TUEL.

OGGETTO: Atto di indirizzo per l'affidamento dell'incarico legale per il recupero del possesso delle strutture abitative di emergenza e accertamenti in materia di irreperibilità.

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:

Arquata del Tronto, li 27.02.2019

Parere di regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Geom. Fiori Mauro

Arquata del Tronto, li 27.02.2019

Visto di conformità dell'azione amministrativa
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Serafina Camastra

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to PETRUCCI ALEANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Camastra Serafina

Il sottoscritto, incaricato del servizio pubblicazione, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- [] E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 20-03-2019
per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
- [] E' stata comunicata con lettera n. 3595 in data 20-03-2019 ai Signori Capigruppo consiliari:
- [] E' stata comunicata al Signor Prefetto con lettera n. del ai sensi dell'Art.135 c.2, D.Lgs n. 267/2000.
- [] E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Comunale, li

L'INCARICATO DEL SERVIZIO
Dott. Villonio Tommaso Daniele

timbro

Petrucchi Martina

Il sottoscritto, incaricato del servizio pubblicazione, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- [] E' immediatamente esecutiva il giorno
- [] E' divenuta esecutiva il giorno a seguito del decorso di 10 giorni dalla pubblicazione.
- [] E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 20-03-2019 al
04-04-2019

E' copia conforme all'originale.

ARQUATA DEL TRONTO

L'INCARICATO DEL SERVIZIO
F.to Dott.Villonio Tommaso Daniele

F.to Petrucci Martina

NOTE